

*Contrasto dei genitori sulla iscrizione scolastica? Prevale la scuola pubblica*

Trib. Roma, sez. I civ., decreto 20 gennaio 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

**Esercizio della responsabilità genitoriale – Scelte dei genitori nell'interessi dei figli – Contrasto in merito alle iscrizioni scolastiche – Scuola privata oppure scuola pubblica – Mancanza di necessità di garantire continuità formativa – Scelta giudiziale in favore della scuola pubblica – Sussiste – Volontà contraria del figlio minore – Rilevanza – Non sussiste**

*In caso di contrasto genitoriale in merito alla iscrizione scolastica dei figli (tra scuola privata e scuola pubblica), in assenza della necessità di salvaguardare la continuità formativa, il Tribunale deve optare per la scuola pubblica italiana considerata quella che l'ordinamento democratico mette a disposizione di tutti i minori e della quale il giudice deve presumere la capacità di fornire idonea educazione scolastica. Analoga presunzione non può operare con la scuola privata in quanto organizzata non dallo Stato italiano ma da soggetti diversi che solo entrambi i genitori possono valutare come positivi per l'educazione dei loro figli. Né può essere decisiva la diversa volontà dei figli: infatti, la volontà della prole minore di età non può superare le osservazioni riportate quanto all'impossibilità per il giudice di ordinare l'iscrizione ad un nuovo ciclo di scuola privata nel dissenso di uno dei genitori. Peraltro, che l'opinione del minore nella scelta scolastica sia importante, ma non dirimente, si evince dalla non necessità del suo ascolto in sede di iscrizione, ritenendo l'ordinamento che tale scelta sia da rimettere ai genitori. Ciò in quanto l'immatùrità del minore fa ritenere che lo stesso non abbia le necessarie categorie e conoscenze per valutare la qualità dell'offerta formativa, dell'impostazione didattica e culturale dei diversi istituti, capacità riconosciute dall'ordinamento scolastico ai soli genitori chiamati a sottoscrivere la scheda di iscrizione che non prevede la sottoscrizione del minore. Sono i soli genitori che assumono di fronte all'ordinamento e ai figli il compito e la responsabilità della scelta scolastica, senza che sia prevista l'espressione di una adesione del minore a tale scelta.*

**Esercizio della responsabilità genitoriale – Scelte dei genitori nell'interessi dei figli – Consenso prestato per le iscrizioni scolastiche – Efficacia – Limitatamente al solo ciclo frequentato dalla prole al momento di espressione del consenso – Sussiste**

*Il consenso prestato per le iscrizioni scolastiche, in mancanza di espresse specificazioni, ha effetto con riguardo al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso. Tale conclusione è desumibile dalla necessità per i genitori di rinnovare il proprio consenso ad ogni mutamento di ciclo scolastico, essendo stabilito dall'ordinamento scolastico che i genitori provvedano all'iscrizione dei figli ad ogni mutamento di ciclo. Peraltro una diversa interpretazione, portata alle estreme conseguenze imporrebbe ai genitori che avessero prestato il consenso alla frequentazione di una scuola privata dell'infanzia di assicurare la frequenza scolastica nella medesima struttura fino al compimento degli studi anche universitari, qualora la struttura avesse classi di istruzione di ogni ordine e grado, affermazione che si porrebbe in palese contrasto con i più elementari canoni dell'ermeneutica. Per quanto esposto deve ritenersi che il consenso eventualmente prestato dai genitori, riguardi il solo ciclo scolastico che il figlio stia frequentando nel periodo in cui l'accordo viene concluso.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

#### DECRETO

con ricorso depositato in data ... .. 2016 A A ha esposto che dall'unione *more uxorio* con B B, cessata nel 2005, sono nati i figli Y1, in data ... 1996, e Y2 in data ..., e che con decreto del Tribunale per i minorenni del ...2010 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina delle frequentazioni padre figli con imposizione a carico del padre di assegno mensile di € 1800 quale contributo al mantenimento dei figli e 50% delle spese straordinarie previamente concordate. La ricorrente ha rappresentato che i figli, sin dal periodo della convivenza, avevano seguito corsi in scuole private di lingua inglese, secondo un percorso asseritamente concordato tra i genitori; che la figlia Y2 avrebbe quasi concluso il ciclo di istruzione superiore, frequentando l'ultimo anno presso una scuola privata .... "..." ottenendo ottime valutazioni e risultando, per numerose materie, l'allieva con i migliori risultati dell'anno; che il resistente avrebbe sempre approvato tale percorso di studio manifestando dissenso solo nel 2015 a seguito di cospicuo contenzioso finalizzato ad ottenere il pagamento da parte della ricorrente della quota di spese straordinarie gravante sullo stesso. Il padre avrebbe, inoltre, espresso dissenso all'iscrizione della figlia in Università estera (...) frustrando le aspettative della ragazza intenzionata a concludere gli studi in lingua inglese anche in considerazione del pregresso percorso scolastico intrapreso e delle maggiori possibilità di occupazione derivanti da tale frequenza. Il resistente avrebbe manifestato espresso dissenso rispetto all'istanza, allegando di non aver mai acconsentito alla

frequentazione di scuole private (circostanza smentita dalla ricorrente) e rappresentando di avere difficoltà economiche, queste ultime smentite all'assenso prestato al figlio primogenito di frequentare il corso di studi universitari in lingua inglese presso l'Università privata ....., corso con costi annui pari a circa € 21.000. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse autorizzata l'iscrizione della minore Y2 all'ultimo anno di scuola superiore frequentato ponendone i relativi costi al 50% a carico dei genitori, e che venisse autorizzata la pre iscrizione e il relativo esame di ammissione all'Università straniera prescelta dalla figlia, con esborso per tasse universitarie e spese di alloggio non superiore ad € 21.000 (pari ai costi già sostenuti dai genitori per l'istruzione universitaria del fratello Y1), con vittoria di spese.

Disposta anticipazione dell'udienza si è costituito B rappresentando la pendenza di numerosi procedimenti aventi ad oggetto il pagamento delle spese per l'iscrizione nell'istituto scolastico attualmente frequentato dalla figlia, ed esponendo di aver proposto ricorso per la modifica delle condizioni di mantenimento dei figli allegando il peggioramento della propria condizione economica. Nel merito il B ha negato di aver mai prestato il proprio consenso all'iscrizione dei figli nella scuola privata, esponendo che tale scelta sarebbe stata unilateralmente operata dalla madre, e di aver acconsentito alla sola iscrizione del figlio Y1 presso l'Università ..., sostenendone i relativi costi, pro quota, con l'ausilio della nonna paterna del minore. Il resistente ha rappresentato di dissentire dalla scelta proposta di far frequentare alla figlia un'università estera ritenendo, soprattutto per l'indirizzo di studi umanistici prescelto dalla ragazza, preferibile la formazione offerta dalle università italiane, e rappresentando l'impossibilità di far fronte agli ingenti costi derivanti dalla frequenza di università estera. Tanto premesso ha chiesto venisse autorizzata la minore Y2 .. a completare la scuola ... attualmente frequentata ...ponendo a carico esclusivo della sig.ra A A la relativa spesa, e venisse rigettata la richiesta formulata in ordine al percorso universitario, chiedendo in via subordinata di autorizzare la minore ad effettuare, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, la pre-iscrizione e il relativo esame di ammissione in Università pubblica italiana, sita nel luogo di gradimento della figlia.

All'udienza sono comparse le parti dichiarando la ricorrente di percepire quale impiegata reddito mensile medio di € 1400 e di essere proprietaria del 50% della casa familiare, il resistente di percepire, svolgendo attività libero professionale di ..., reddito mensile di € 1750, oltre ad € 700 da locazione, di essere proprietario della casa di familiare al 50% e del 50% di altri immobili pervenuti in successione (uno dei quali locato), nonché del 100% dell'immobile adibito a .. (gravato da rata di mutuo mensile per € 617,00). Nel corso dell'udienza preso atto della pendenza di numerosi procedimenti aventi ad oggetto il pagamento delle spese di iscrizione nelle scuole private frequentate dalla figlia delle parti, e di un procedimento avente ad oggetto la revisione delle modalità di mantenimento dei minori, al fine di evitare contraddittorietà di giudicati,

le parti hanno limitato l'oggetto del presente giudizio alla domanda relativa alla pre iscrizione della minore in università estera e alla distribuzione dei futuri costi relativi a tale iscrizione e frequenza, domanda per affermazione di entrambe le parti non oggetto di altri procedimenti. Così circoscritto il *thema decidendum* i genitori hanno concordemente affermato che volontà della figlia è quella di proseguire negli studi universitari all'estero, opponendosi il padre per le ragioni già esposte nel ricorso introduttivo .... All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.

#### Osserva il Collegio

La decisione deve essere limitata, per concorde richiesta delle parti alla domanda di pre iscrizione della figlia minore Y2 in università estera (in particolare ...) con onere a carico del padre di partecipare, pro quota, alle spese da contenere nei limiti di € 21.000 annui, pari all'importo erogato per la frequenza in Università privata italiana del figlio primogenito delle parti.

Risulta incontestato, per quanto riferito da entrambi i genitori, che la figlia Y2 ha espresso la ferma intenzione di frequentare l'Università all'estero per completare un ciclo di studi completamente seguito in lingua inglese, manifestando la volontà di iscriversi a facoltà umanistica; risulta parimenti incontestato l'ottimo rendimento scolastico della ragazza... Tali risultanze fanno ritenere al Collegio non conforme all'interesse della minore disporre l'ascolto, in primo luogo in quanto risulta accertata la ferma volontà della ragazza di proseguire gli studi in Università all'estero, in secondo luogo perché lo stato di fragilità psicologica ...suggerisce di preservare la minore da una situazione potenzialmente fonte di tensione.

Il resistente si è opposto alla richiesta di iscrizione della figlia in Università estera rappresentando l'insostenibilità economica di tale scelta, e la preferenza per università italiane in grado di garantire migliore formazione in considerazione del tipo di indirizzo di studio prescelto dalla figlia (studi umanistici), ed esponendo nel corso dell'udienza preoccupazioni per la permanenza all'estero della figlia a causa delle pregresse difficoltà ...

Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eventuale consenso prestato dal padre per l'iscrizione della figlia nei pregressi corsi di studi (materno, elementare e superiore), punto controverso tra le parti ed oggetto di accertamento demandato alla conclusione degli altri procedimenti in corso , non rileva in questa sede. Ciò in quanto applicando giurisprudenza consolidata di questo Tribunale deve ritenersi che il consenso seppure prestato per le iscrizioni scolastiche possa essere esteso, in mancanza di espresse specificazioni, al solo ciclo frequentato dai figli al momento di espressione del consenso. *“Tale conclusione è desumibile dalla necessità per i genitori di rinnovare il proprio consenso ad ogni mutamento di ciclo scolastico, essendo stabilito dall'ordinamento scolastico che i genitori provvedano all'iscrizione dei*

*figli ad ogni mutamento di ciclo. Peraltro una diversa interpretazione, portata alle estreme conseguenze imporrebbe ai genitori che avessero prestato il consenso alla frequentazione di una scuola privata dell'infanzia di assicurare la frequenza scolastica nella medesima struttura fino al compimento degli studi anche universitari, qualora la struttura avesse classi di istruzione di ogni ordine e grado, affermazione che si porrebbe in palese contrasto con i più elementari canoni dell'ermeneutica.” (cfr. per tutti decreto Tribunale di Roma 9 settembre 2016). Per quanto esposto deve ritenersi che il consenso eventualmente prestato dai genitori, riguardi il solo ciclo scolastico che il figlio stia frequentando nel periodo in cui l'accordo viene concluso.*

Compiuta tale premessa, il Collegio aderendo anche per tale aspetto ad un consolidato orientamento espresso dall'intestato Tribunale rileva che nell'ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all'iscrizione del figlio nella scuola, deve essere privilegiata l'istruzione pubblica. *“La scelta dell'istituto scolastico ovvero universitario è da considerare scelta di maggiore rilevanza per il figlio, e qualora i genitori non riescano a dirimere il conflitto in merito alla opzione tra scuola pubblica e privata, il Tribunale può indicare la sola scuola pubblica, dovendosi ritenere l'istruzione pubblica quella cui i minori devono accedere anche obbligatoriamente fino al sedicesimo anno di età. Tale conclusione si desume dalla struttura dell'ordinamento scolastico gratuito e universale solo con riferimento alla scuola pubblica, mentre la scuola privata impone il pagamento di rette e soprattutto l'adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa ovvero educativa che possono non essere condivisi dai genitori, e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attenendo tali opzioni a scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori. Né può ritenersi che a fronte di una pregressa adesione alla scelta della scuola privata per i periodi pregressi, i genitori siano obbligati a rimanere legati a tale scelta per ogni ordine e grado di istruzione, dovendosi ribadire, come sopra esposto che i genitori sono chiamati a rinnovare il consenso per i cicli di studio successivi ben potendo una determinata impostazione didattica ovvero educativa essere condivisa per una determinata età dei figli e non per altra.” (cfr. decreto 9 settembre 2016 cit.)*

Solo in presenza di determinate circostanze può derogarsi a tale principio generale, per esempio nell'ipotesi di dover assicurare l'indubbio valore della continuità scolastica, ovvero qualora il contrasto tra i genitori non investa la scelta ontologica tra scuola pubblica-scuola privata ma attenga esclusivamente aspetti economici.

Nel caso di specie, il padre ha negato il proprio consenso sia per motivi economici, sia per motivi diversi, quali la ritenuta preferenza dell'università italiana per gli studi umanistici e, secondo quanto dichiarato nel corso dell'udienza, per preoccupazioni connesse ai problemi alimentari della figlia che ne consiglierebbero la permanenza in Italia.

Nella fattispecie in esame l'esigenza di assicurare la continuità didattica non sussiste dovendo la minore iniziare un nuovo ciclo scolastico (Università), nel quale muteranno gli insegnanti, i compagni di corso e finanche la collocazione logistica.

Inoltre, il resistente oltre ad aver allegato l'impossibilità di sostenere la scelta della scuola privata per motivi economici, ha affermato di preferire l'offerta formativa e didattica delle università italiane, esprimendo preoccupazione per l'eventuale allontanamento della figlia dall'Italia, con residenza all'estero in considerazione delle difficoltà di salute (...) che imporrebbero una maggiore diretta vigilanza da parte dei genitori.

I motivi adottati rientrano pertanto in una sfera di valutazione, attinente la qualità dell'offerta formativa e delle scelte didattiche e la sussistenza di preoccupazioni in merito alla condizione di salute della ragazza, che inducono a privilegiare l'università pubblica italiana *“considerata quella che l'ordinamento democratico mette a disposizione di tutti i minori e della quale il Collegio deve presumere la capacità di fornire idonea educazione scolastica. Analoga presunzione non può operare con la scuola privata in quanto organizzata non dallo Stato italiano ma da soggetti diversi che solo entrambi i genitori possono valutare come positivi per l'educazione dei loro figli”* (cfr. decreto 9 settembre 2016 cit.).

Né può essere decisiva la diversa volontà della ragazza, che pure se non ascoltata per i motivi sopra esposti, è stata correttamente veicolata dai genitori che hanno entrambi confermato la sua ferma intenzione di proseguire gli studi all'estero. *“La volontà della minore non può superare le osservazioni riportate quanto all'impossibilità per il giudice di ordinare l'iscrizione ad un nuovo ciclo di scuola privata nel dissenso di uno dei genitori. Peraltro, che l'opinione del minore nella scelta scolastica sia importante, ma non dirimente, si evince dalla non necessità del suo ascolto in sede di iscrizione, ritenendo l'ordinamento che tale scelta sia da rimettere ai genitori. Ciò in quanto l'immatùrità del minore fa ritenere che lo stesso non abbia le necessarie categorie e conoscenze per valutare la qualità dell'offerta formativa, dell'impostazione didattica e culturale dei diversi istituti, capacità riconosciute dall'ordinamento scolastico ai soli genitori chiamati a sottoscrivere la scheda di iscrizione che non prevede la sottoscrizione del minore. Sono i soli genitori che assumono di fronte all'ordinamento e ai figli il compito e la responsabilità della scelta scolastica, senza che sia prevista l'espressione di una adesione del minore a tale scelta.”* (decreto 9 settembre 2016 cit.).

L'ulteriore allegazione della ricorrente della necessità di non porre in essere una disparità di trattamento tra la figlia secondogenita e il figlio maggiore frequentante, con il consenso del padre (circostanza incontestata), l'università .... con elevati costi, non può essere argomento decisivo per superare le conclusioni sopra esposte. L'art. 316 c.c. impone ai genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle

aspirazioni del figlio, non imponendo alcun paragone con quanto posto in essere nei confronti di eventuali fratelli. Ogni scelta educativa deve esser operata con riferimento al singolo figlio, in quanto la naturale differenza tra fratelli impone di “disegnare” l’educazione considerando le specifiche esigenze di ciascuno. Peraltro nella specie il figlio maggiore non frequenta una università all’estero ma l’università privata ..., in ciclo di studio economico e non umanistico. Nell’esercizio delle scelte educative condivise ogni genitore assume la responsabilità delle proprie decisioni nei confronti della prole, potendo ingenerare con comportamenti percepiti discriminatori rispetto ad altri fratelli, l’allontanamento affettivo del figlio che si senta discriminato, senza che questo incida sui parametri valutativi cui deve attenersi il tribunale nell’assumere le scelte non condivise dai genitori.

Per quanto esposto la domanda della ricorrente di pre iscrivere la minore in Università privata estera con suddivisione dei costi a carico dei genitori deve essere respinta.

La materia trattata e la preferenza espressa dalla minore per la frequentazione della università privata estera giustificano la proposizione della domanda da parte della ricorrente, con conseguente compensazione delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

rigetta la domanda proposta dalla ricorrente di pre iscrivere la figlia minore in Università privata estera ponendone i relativi costi, da contenere nei limiti di € 21.000 annui, a carico di entrambi i genitori; compensa le spese di procedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 gennaio 2017.

Il Presidente  
dr.ssa Franca Mangano